NORME E TRIBUTI

Gli importi in eccesso rischiano multe fino al 40% del valore affidato

In vista sanzioni senza sconti

La stretta nei confronti dei titolari di libretto al portatore in banca o Posta con deposito superiore a 12.500 euro che dimenticheranno di mettersi in regola entro il 31 gennaio passa attraverso una sanzione ad hoc, che non potrà essere ridotta e dovrà essere applicata quando dall'intermediario partirà la segnalazione al ministero dell'Economia. Questo passaggio aprirà una procedura che potrà portare, con poche speranze per il titolare del libretto, anche davanti al Tribunale.

La sanzione. La mancata estinzione entro il 31 gennaio dei libretti al portatore il cui saldo sia risultato al 14 marzo 2004 (entrata in vigore del decreto legislativo 56/2004) superiore ai 12.500 euro o il superamento della soglia antiriciclaggio implicano la violazione dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 197/91, che è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20% dell'ammontare del saldo per importi inferiori ai 250.000 euro e dal 20 al 40% del saldo per somme superiori a questo limite.

La contestazione. La contestazione dalle autorità di controllo deriverà, per larga parte, dalla comunicazione (articolo 7, decreto legislativo 56/2004) che gli intermediari bancari sono tenuti a compiere al ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla data in cui abbiano avuto notizia di infrazioni all'articolo 1 della legge antiriciclaggio. Sono tenute alla comunicazione, tanto per i libretti come per assegni e titoli similari, sia la banca che li accetta in versamento sia quella che ne effettua l'estinzione.

La difesa. I soggetti che si vedranno contestare le infrazioni non avranno grandi margini di difesa, per l'oggettività degli elementi che integrano la violazione e l'irrilevanza dell'ignoranza del decreto legislativo 56. Certo sono ipotizzabili casi limite (per esempio gli eredi che si sono trovati nell'impossibilità di regolarizzare un libretto al portatore di cui non erano a conoscenza) ma è tutta da verificare l'incidenza che potranno avere queste situazioni. Né è previsto per le aziende di credito un obbligo di informativa della clientela, sebbene, di fatto, il sistema bancario stia cercando di pubblicizzare, con esiti alterni, la scadenza.

Contestazioni difficili per chi vorrà ricorrere

Il mancato sconto. Contrariamente a quanto accade per le altre violazioni dell'articolo 1 della legge 197/91 sui limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, nell'ipotesi di superamento del saldo limite del libretto al portatore non è possibile avvalersi della definizione in via breve delle sanzioni, in base all'articolo 16 della legge 689/91. Questo istituto, che consente di definire la violazione con il pagamento in misura ridotta del più favorevole tra il doppio del minimo e la metà del massimo della sanzione, può essere applicato solo per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 197/91 e non anche del comma 2-bis, che riguarda il saldo attivo dei libretti e non è stato espressamente richiamato dal decreto 56/2004. Peraltro, per questa violazione non è stata neppure introdotta una misura minima nell'ipotesi di saldo inferiore ai 250.000 euro, il che conferma l'impossibilità di adire una via risolutiva "scontata".

Il procedimento. In caso di contestazione si dovrà "celebrare" il procedimento sanzionatorio che consente, dopo la contestazione della violazione, di produrre una memoria difensiva entro 30 giorni e che culmina con un decreto di irrogazione della sanzione a firma del ministro, che è impugnabile in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale civile competente per territorio, poichè sotto esame finisce una sanzione non tributaria.

LUIGI FERRAJOLI